

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 13/2021 DEL 15 LUGLIO 2021

UN'ALTRA PROROGA IN ARRIVO PER I SOGGETTI ISA

Nella seduta dell'8 luglio 2021, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al decreto Sostegni bis che proroga al 15 settembre 2021 la scadenza per il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 di IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive per i soggetti ISA.

Si avrà però certezza della proroga soltanto con la definitiva approvazione e quindi in prossimità della scadenza attualmente fissata al 20 luglio 2021.

ESTENSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

L'articolo 4 del decreto "Sostegni-bis" proroga ed estende la possibilità di usufruire del credito d'imposta in relazione all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d'azienda (articolo 28, DI n. 34/2020).

In particolare viene prorogato di 3 mesi, da aprile fino al 31 luglio 2021, il credito d'imposta previsto nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività ovvero pari al 50% dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda **spettante alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.**

Lo stesso articolo, inoltre, prevede un credito d'imposta, nella misura del 60% del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d'azienda, per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione **con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro** e per gli enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (in tal caso in relazione agli importi destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale), **in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.** Per chi svolge attività economica, l'accesso al bonus è **subordinato alla circostanza che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020; condizione quest'ultima, non richiesta per chi ha iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.**

Il credito è fruibile solo se il canone risulta pagato, con compensazione in F24 (codice 6920) ovvero con cessione al locatore o ad altri soggetti.

AL VIA LE ISTANZE PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO "ALTERNATIVO" - CONTRIBUTO "SOSTEGNI-BIS ATTIVITÀ STAGIONALI"

Con il [provvedimento del 2 luglio 2021](#), il direttore dell'Agenzia Entrate ha definito le regole operative e i termini di presentazione delle istanze con le quali i contribuenti titolari di partita IVA che svolgono in Italia attività d'impresa, di lavoro autonomo e agraria con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro, possono richiedere l'erogazione del nuovo contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, commi da 5 a 15, del DI n. 73/2021, il "Sostegni-bis".

Il contributo a fondo perduto "Sostegni-bis attività stagionali" è alternativo al contributo "Sostegni-bis automatico", per il quale è prevista l'erogazione automatica in base alle risultanze del primo "Sostegni".

Per verificare l'eventuale convenienza del contributo "attività stagionali" rispetto a quello automatico, è necessario procedere innanzitutto al raffronto tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 con l'analoga media mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Per avere accesso al contributo, la differenza tra le due medie mensili deve essere di almeno il 30%.

Per il calcolo del contributo spettante sono previste diverse percentuali, individuate in base a due fattori: l'ottenimento o meno del precedente contributo "Sostegni" e la fascia di ricavi dell'anno 2019.

I soggetti Iva che hanno beneficiato del contributo "Sostegni" potranno applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 60, 50, 40, 30 e 20%, a seconda della fascia di ricavi 2019. Successivamente all'elaborazione positiva dell'istanza, a tali soggetti verrà erogato un importo pari alla differenza tra il contributo determinato in base ai valori indicati sull'istanza e il contributo "Sostegni-bis automatico" percepito.

I soggetti Iva che non hanno beneficiato del contributo "Sostegni" potranno invece applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 90, 70, 50, 40 e 30%, a seconda della fascia di ricavi 2019. Successivamente all'elaborazione positiva dell'istanza, a tali contribuenti verrà erogato l'intero importo del contributo determinato in base ai valori indicati sull'istanza.

Diversamente dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma istitutiva non prevede la possibilità di accedere direttamente al nuovo contributo per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 e pertanto tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo minimo del fatturato.

Altra differenza rispetto ai precedenti contributi è che la norma istitutiva non prevede un importo di contributo minimo. L'importo massimo ottenibile è pari a 150mila euro.

Il richiedente può scegliere tra due diverse modalità di erogazione dell'importo spettante: l'accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d'imposta compensabile sul modello F24.

A differenza di quanto accade per il contributo automatico, per ottenere il nuovo contributo a fondo perduto "Sostegni-bis attività stagionali" è necessario presentare un'istanza in modalità elettronica nel periodo compreso **tra il 5 luglio e il 2 settembre 2021**. Con il provvedimento del 2 luglio sono stati quindi approvati anche il [modello](#) dell'istanza e le relative [istruzioni di compilazione](#), nonché le [specifiche tecniche](#).

L'istanza, oltre ad una parte analoga a quella del contributo "Sostegni" prevede ulteriori sezioni dedicate all'indicazione dei dati relativi agli aiuti di Stato ricevuti. L'indennizzo può essere infatti erogato solo se il richiedente non ha superato il limite massimo di aiuti previsto per le sezioni "3.1 – Aiuti di importo limitato" e "3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del cosiddetto "Temporary Framework" (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni).

A tal fine il contribuente dovrà indicare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio i seguenti elementi: il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano, l'elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente e i codici fiscali dei soggetti che appartengono all'impresa unica. Se l'istanza è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante dovrà preventivamente consegnare all'intermediario l'istanza contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità. Nel caso in cui con la richiesta del cfp "Sostegni-bis attività stagionali" si verificasse il superamento dell'importo massimo di aiuti di Stato consentiti, nell'istanza dovrà essere indicato il minor importo di contributo richiesto al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.

La sezione degli aiuti di Stato è complessa e richiede di essere compilata con estrema precisione.

In considerazione dei tempi molto ristretti, anche alla luce delle prossime ferie estive, invitiamo tutti gli interessati a procedere al più presto al confronto delle media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 con l'analoga media mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Soltanto se la differenza tra le due medie mensili risultasse di almeno il 30% converrà procedere al calcolo ed alla compilazione dell'istanza.

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEGLI AFFITTI

La legge di conversione del decreto "Ristori" (legge n. 176/2020, che ha convertito il decreto legge n. 137/2020) ha introdotto all'articolo 9 quater un fondo destinato a incentivare i locatori nell'accordare per l'anno 2021 rinegoziazioni in diminuzione dei canoni di locazione degli immobili **ad uso abitativo**, al fine di rendere sostenibile il pagamento di tali affitti da parte dei conduttori che si trovano in difficoltà economica a causa dell'emergenza da Coronavirus.

Il contributo viene riconosciuto ai locatori degli immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell'anno 2021.

Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi **situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore**.

L'ammontare del contributo è **pari al 50% dell'importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni** previsti per l'anno 2021 relative ai contratti di locazione che soddisfano i requisiti illustrati al precedente paragrafo. Nel caso di contratti di locazione con più locatori, l'importo delle rinegoziazioni è attribuito al singolo locatore in base alla percentuale di possesso dell'immobile.

L'importo massimo del contributo è pari a 1.200 euro per ogni locatore.

L'Agenzia Entrate ha pubblicato una [guida](#) che illustra le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di presentazione dell'istanza da trasmettere.

NUOVE SCADENZE PER LA "ROTTAMAZIONE

Tra le novità al decreto legge Sostegni bis (73 del 2021) approvate dalla commissione bilancio della Camera è compreso un nuovo calendario per il versamento delle rate delle definizioni agevolate rottamazione ter e saldo e stralcio. Le nuove scadenze, se confermate in versione definitiva, saranno:

- il 31 luglio per le rate scadute il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- il 31 agosto per le rate scadute il 31 maggio 2020;
- il 30 settembre per le rate scadute il 31 luglio 2020;
- il 31 ottobre per le rate scadute il 30 novembre 2020
- e il 30 novembre per le rate scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio di quest'anno.

PRECOMPILATA IVA CON LE OPERAZIONI DAL 1° LUGLIO 2021

Con il [provvedimento dell'8 luglio 2021](#), il direttore dell'Agenzia Entrate ha fissato le modalità di predisposizione dei documenti IVA precompilati e le regole di accesso da parte degli operatori e degli intermediari delegati. Insieme al provvedimento sono pubblicati due allegati, relativi alla struttura e principali criteri di elaborazione delle bozze dei registri Iva ([allegato A](#)) e alle specifiche tecniche relative alla fornitura dei registri Iva precompilati ([allegato B](#)). Dal prossimo 13 settembre 2021 saranno disponibili le bozze dei registri IVA del terzo trimestre 2021 e l'operatore avrà tempo fino alla fine di ottobre per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare le bozze dei registri.

La norma originaria (articolo 4, comma 1, del Dlgs n. 127/2015, modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10 del decreto "Sostegni") ha previsto che utilizzando i dati provenienti dalle fatture elettroniche, dalle comunicazioni transfrontaliere e dai corrispettivi giornalieri, l'Agenzia Entrate mette a disposizione degli operatori IVA, in un'area

web dedicata, le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe), a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. Dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale IVA. Per i contribuenti che convalideranno, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia Entrate siano complete, oppure integreranno nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei registri IVA, verrà meno l'obbligo di tenuta degli stessi. I dati dei registri Iva convalidati o integrati sono memorizzati dall'Agenzia delle entrate, mediante protocollazione e acquisizione nel Sistema documentale, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva di riferimento.

Con la convalida o l'integrazione dei dati proposti nei registri riferiti al trimestre, l'Agenzia procede all'elaborazione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale. Se la convalida è effettuata con riferimento all'intero periodo d'imposta, l'Agenzia provvede all'elaborazione della bozza della dichiarazione annuale Iva e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale.

Nella fase sperimentale di avvio del progetto (anni d'imposta 2021 e 2022), potranno accedere al servizio i contribuenti Iva residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell'IVA per opzione. Sono esclusi dal periodo di prova alcune categorie di soggetti, come quelli che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA, ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio, o che adottano particolari regole di determinazione e versamento dell'IVA (commercianti al minuto o i soggetti che erogano prestazioni sanitarie). Sono esclusi anche i soggetti che applicano l'IVA separatamente, per obbligo di legge o per opzione, o che aderiscono alla liquidazione IVA di gruppo o sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa o che partecipano a un gruppo IVA o nei cui confronti è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti.

I soggetti in regime di IVA per cassa saranno inclusi ma soltanto a decorrere dal 2022.

I documenti IVA precompilati proposti dall'amministrazione sulla base dei flussi informativi ad essa pervenuti saranno disponibili nell'area creata all'interno del portale "[Fatture e corrispettivi](#)".

ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NON SPETTANTI

L'articolo 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "Rilancio"), al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario. Il comma 12, dello stesso articolo prevede che l'Agenzia Entrate recuperi l'indennizzo non spettante, irrogando le sanzioni e applicando gli interessi.

Con la [Risoluzione n. 45/E](#) del 7 luglio scorso l'Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide), degli **importi dovuti a seguito dell'adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti**.

Si tratta, in particolare, di:

- "7500" denominato "Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in relazione all'emergenza Covid-19 - contributo";
- "7501" denominato "Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in relazione all'emergenza Covid-19 - interessi";
- "7502" denominato "Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in relazione all'emergenza Covid-19 - sanzioni".

COS'È E PERCHÉ CONVIENE RICHIEDERE IL RATING DI LEGALITÀ

La [circolare n.18/E](#) dell'Agenzia Entrate fornisce indicazioni sull'utilizzo del Bonus vacanze (Credito d'imposta Vacanze) previsto dal Decreto Rilancio e sulle modalità da seguire per beneficiarne.

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese. Viene attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su richiesta delle imprese interessate, e si manifesta sotto forma di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre "stellette".

L'impresa richiedente ottiene il punteggio base (una stellina) qualora rispetti tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del [Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità](#).

Possono richiedere l'attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- hanno sede operativa in Italia;
- hanno un fatturato minimo di 2 milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda;
- sono iscritte al registro imprese da almeno 2 anni alla data della domanda;
- rispettano i requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento attuativo.

Non ci sono costi per le imprese che vogliono ottenere il rating di legalità. Basta presentare una domanda all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per via telematica, utilizzando l'apposito [Formulario](#).

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Perché chiedere il Rating di legalità?

Oltre a svariati vantaggi competitivi legati alla maggiore trasparenza e visibilità sul mercato l'ottenimento di un rating di legalità comporta benefici anche di natura economica:

- facilita l'accesso ai finanziamenti bancari. Ai sensi di Legge le banche devono tenere conto della presenza del rating di legalità attribuito all'impresa nel processo di istruttoria per la valutazione della concedibilità di finanziamenti e nelle condizioni di erogazione (dovendo eventualmente comunicare annualmente alla Banca d'Italia le motivazioni per le quali il rating di legalità non ha eventualmente influito sull'attività di concessione del credito). I vantaggi si traducono (cfr. [comunicato Banca d'Italia](#)) in:

- riduzione dei tempi di istruttoria;
- migliori condizioni economiche in fase di accesso o rinegoziazione del finanziamento;
- riduzione dei costi di istruttoria;
- consente o agevola l'ottenimento di erogazioni pubbliche. Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, prevedendo almeno uno dei seguenti sistemi di premialità:
 - preferenza in graduatoria;
 - attribuzione di punteggio aggiuntivo;
 - riserva di quota delle risorse finanziarie allocate;
- favorisce la partecipazione ad appalti pubblici. Il nuovo codice degli appalti inserisce il rating di legalità come criterio premiale nella valutazione dell'offerta di gara.

SUPERBONUS ED USO PROMISCUO DELL'IMMOBILE

La Dre Calabria, con risposta a interpello 919-173/2021, è intervenuta sulla fruibilità del superbonus in presenza di unità abitativa adibita promiscuamente ad abitazione e a studio professionale (nel caso specifico si trattava di un agente di commercio).

In linea con quanto già indicato per le agevolazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, la Dre ritiene che, qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al 110% su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione o all'attività commerciale, la detrazione maggiorata spettante deve essere ridotta al 50%. E ciò anche in ipotesi che l'immobile oggetto degli interventi sia soltanto "potenzialmente" utilizzato per lo svolgimento dell'attività professionale.

CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA SUI CONTI ALL'ESTERO

Con la circolare del 2 luglio 2021, n. 018399, la Guardia di Finanza ha illustrato le attività che partiranno nelle prossime settimane con la richiesta "a tappeto" di nomi e codici fiscali dei contribuenti per conto dei quali gli operatori finanziari (intermediari, banche, società di investimento, società di criptovalute, istituti di moneta elettronica, fiduciarie, società che erogano finanziamenti, società del gioco on line) e i professionisti (commercialisti, avvocati e notai) hanno concluso operazioni con l'estero. Le risposte devono essere fornite tra 15 e 30 giorni dalla ricezione del questionario, a seconda dell'entità delle richieste. Le sanzioni previste in caso di mancata risposta andranno dai 2.000 ai 21 mila euro per le società e da 250 a 2mila euro per le persone fisiche.

L'obiettivo della Guardia di Finanza è di rafforzare «*gli strumenti di contrasto del fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, consentendo di acquisire informazioni di rilevante interesse operativo relative a operazioni transfrontaliere dietro le quali possono celarsi condotte di evasione fiscale e altri illeciti collegati*».

Le operazioni che la Guardia di Finanza vuole intercettare sono in particolare quelle sopra la soglia dei 15 mila euro (oltre la quale scatta il monitoraggio fiscale e cioè l'evidenza nel quadro RW dei proventi esteri).

LE AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE SPESE SANITARIE: GUIDA DELL'AGENZIA ENTRATE

Tra le agevolazioni previste dalla normativa fiscale italiana, quella delle spese sanitarie rappresenta la tipologia più richiesta.

Nella maggior parte dei casi è riconosciuta una detrazione dall'Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro (la cosiddetta franchigia).

In alcune situazioni, invece della detrazione dall'imposta lorda, si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo. L'Agenzia Entrate ha pubblicato la guida [Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie](#) evidenziando le diverse tipologie di "spese sanitarie" che è possibile riportare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche).

Per ciascuna di esse sono specificati tutti i documenti che è necessario esibire all'intermediario che predispone e invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell'Agenzia.

Un capitolo della guida è dedicato alle spese mediche generiche e a quelle di assistenza specifica

IL BONUS ACQUA POTABILE

È stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia Entrate che definisce i criteri e le modalità di fruizione del credito d'imposta introdotto dall'art. 1, cc. 1087-1089 L. 178/2020.

Il bonus acqua potabile (da non confondere con il c.d. bonus idrico) spetta sia alle persone fisiche sia ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Consiste in un credito d'imposta del 50% per le spese, sostenute su immobili esistenti, posseduti o detenuti in base ad un titolo idoneo, a fronte dell'acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare. L'importo massimo della spesa su cui calcolare il credito d'imposta non può essere superiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 5.000 euro per gli altri soggetti, per ogni unità immobiliare. Le spese dovranno essere sostenute dal 1.01.2021 al 31.12.2022.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione o in dichiarazione dei redditi, per le persone fisiche non titolari di partita IVA, mentre gli altri soggetti potranno utilizzarlo esclusivamente in compensazione.

Sono previsti, adempimenti da effettuare e condizioni da rispettare:

- il pagamento delle spese deve essere effettuato in modalità tracciabile (versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997). Questa disposizione non è applicabile ai soggetti esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria;

- la spesa dovrà essere documentata da fattura o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
- sarà necessario inoltrare telematicamente all'Agenzia Entrate un'apposita comunicazione dal 1.02 al 28.02 dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili;
- le informazioni sugli interventi andranno anche trasmesse all'ENEA ai fini di monitoraggio.

ENTRO IL 2 AGOSTO LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO IVA TR PER IL CREDITO DEL SECONDO TRIMESTRE

Scade il 2 agosto, in quanto il 31 luglio cade di sabato, il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2021.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Si ricorda che l'art. 38 bis del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando l'importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l'apposizione del visto di conformità.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 13/2021 DEL 15 LUGLIO 2021

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Decreto Legge 99 del 30 giugno 2021 art. 4

Viene prevista la concessione di trattamenti di

- **CIGO e CIGO in sostituzione di CIGS con causale COVID-19** per i datori di lavoro del settore del **tessile, abbigliamento e pelletterie** (codici ATECO 13, 14, 15), per un massimo di **17 settimane** da collocarsi nel periodo compreso **tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021**;
- **CIGS** per i **datori** di lavoro che, anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, **non** possono ricorrere ai trattamenti di **CIGO e CIGS** con causali **tradizionali**, per un massimo di **13 settimane** fruibili fino al **31 dicembre 2021**.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

In estrema sintesi :

- **Aziende che presentano domanda di CIGO (aziende industriali)** : non possono licenziare per motivi economici fino al 31 dicembre 2021 se utilizzano la cassa integrazione ordinaria con accordo sindacale e relazione tecnica . Possono licenziare dal 1 luglio 2021 se non chiedono la cassa integrazione ordinaria
- **Aziende che presentano domanda di Assegno ordinario o Cassa in deroga (artigiani e commercianti)** : non possono licenziare per motivi economici fino al 31 ottobre 2021
- **Aziende del settore del settore tessile, abbigliamento e pelletterie** (codici ATECO 13, 14, 15) : non possono licenziare per motivi economici fino al 31 ottobre

STOP A CONGEDI PARENTALI, SMART WORKING, BONUS BABY SITTING

Legge 61 del 6 maggio 2021

La **possibilità** per i lavoratori dipendenti, di svolgere la **prestazione in modalità agile**, se **genitori** di figli con età inferiore a 16 anni, o di accedere, alternativamente, ai congedi parentali straordinari, se genitori di figli minori di 14 anni, qualora i figli siano in Dad, in quarantena, ovvero affetti dal virus Covid-19, è **terminata il 30 giugno 2021**, salvo ulteriori proroghe. Stessa scadenza è stata prevista per la fruizione del **bonus baby-sitting** per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, le professioni sanitarie e la professione di assistente sociale, in presenza di uno o più figli conviventi minori di 14 anni

RICONOSCIMENTO A FINI PENSIONISTICI DEI PART-TIME VERTICALI

La Legge di Bilancio 2021, L.178/2020, all'articolo 1, comma 350, ha stabilito che "il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi **è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione**. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale".

In seguito, l'INPS con circolare 74 del 2021, precisa che in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, tutte le settimane nell'ambito della durata dello stesso saranno valutate per intero, ai fini dell'anzianità di diritto, a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento sia almeno pari all'importo minimale di retribuzione previsto per l'anno considerato.

Nonostante quanto riportato in precedenza, le settimane non lavorate e non retribuite in regime di part-time verticale e ciclico, non comporta necessariamente l'accredito di tutte le 52 settimane annuali; bisognerà, infatti, rispettare il limite per l'accredito dei contributi figurativi ex D.L. 463/1983.

Innanzitutto preme precisare che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli di legge. Il limite minimo di retribuzione giornaliera non può, infatti, essere inferiore al 9,5% dell'importo del trattamento mensile minimo di pensione, quindi per l'anno fiscale 2021 pari a € 48,98.

Per i lavoratori part-time è previsto lo stesso limite minimo di retribuzione, ma riproporzionato all'orario di lavoro effettivamente prestato. In questo caso la retribuzione minima viene determinata su base oraria, moltiplicando il limite di retribuzione giornaliera per il numero di giorni di lavoro previsti per un normale full-time e dividendo questo risultato per le ore lavorative settimanali di un contratto a tempo pieno.

Moltiplicando il valore così ottenuto per le ore contrattuali del rapporto part-time, otterremo il valore minimo di riferimento. Qualora però il lavoratore, nel corso dell'anno fiscale, non raggiunga un imponibile minimo pari al 40% del trattamento minimo di pensione, il numero di settimane viene riproporzionato.

Viene chiarito che i periodi scoperti o non lavorati in costanza di rapporto part-time verticale o ciclico, possono comunque essere riscattati o versati volontariamente.

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DELLA MADRE LAVORATRICE IN CASO DI CESSAZIONE DI UN RAMO D'AZIENDA

La Cassazione (ordinanza n. 13861 del 20/05/2021) si è recentemente pronunciata in tema di licenziamento della madre lavoratrice, ricordando i casi di esclusione del divieto sancito dall'art. 54, co.3 del Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, ex. D. Lgs. 151/01.

Essa ribadisce quanto già sancito del 2007 con la sentenza 22720, secondo la quale "in tema di tutela della lavoratrice madre, **la deroga al divieto di licenziamento** di cui all'art. 54, co.3, lett.b), del D.lgs. 151/2001, dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'anno di età del bambino, **opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale**, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell'attività di un singolo reparto dell'azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale".

Si ricorda che il divieto di licenziamento in questione non opera, oltre che nel caso sopra citato, anche in caso di colpa grave della lavoratrice madre, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto; in caso di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del rapporto per scadenza del termine; in caso di esito negativo della prova, restando fermo il divieto di discriminazione.

Diversamente dal licenziamento, durante il periodo di tutela, la lavoratrice può essere sospesa nel caso in cui sia sospesa l'attività del reparto in cui opera, solo se esso ha autonomia funzionale. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in caso di violazione dell'articolo 54, comma 3, del D.lgs. 151 del 2001 è nullo.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*